

Relazione della II Commissione permanente

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO, AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI,
SETTORE PRIMARIO

(Seduta del 16 giugno 2016)

Relatore di maggioranza: GINO TRAVERSINI

Relatore di minoranza: PIERO CELANI

sulla proposta di legge n. 61

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 8 giugno 2016

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 17 giugno 2016)

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 61 concernente "Disposizioni in materia di gestione dei molluschi bivalvi", nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udita la proposta del relatore Massimo Seri nella seduta n. 22 del 17 giugno 2016;

Condivisa la proposta di parere del relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole condizionatamente alla modificazione specificatamente formulata, come di seguito:
 - al comma 1 dell'articolo 2 (Proroga dei termini) le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";
- 2) di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:
"si invita ad esaminare percorsi che possono portare gradualmente ad una soluzione definitiva delle relazioni tra consorzi".

Il Vice Presidente
Liana Serrani

Testo proposto**Art. 1***(Autorizzazione allo sbarco)*

1. I Consorzi di cui all'articolo 2 del regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11), possono presentare, al dirigente della struttura organizzativa regionale competente, domanda di autorizzazione allo sbarco del pescato in porti non individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), del medesimo regolamento regionale, situati in aree di pesca limitrofe, motivando adeguatamente la richiesta.

2. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente autorizza lo sbarco, previo accordo tra i Consorzi interessati e parere del Comitato di cui all'articolo 8 del r.r. 6/2009 e della competente Direzione marittima, nel rispetto delle finalità sottese al controllo dell'attività di pesca, in particolare le esigenze di sicurezza degli operatori.

Art. 2*(Proroga dei termini)*

1. Il termine di cui all'articolo 10, comma 3, del r.r. 6/2009 è prorogato al 30 giugno 2017.

Art. 3*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1***(Autorizzazione allo sbarco)**Non approvato***Art. 2***(Proroga dei termini)**Non approvato***Art. 3***(Invarianza finanziaria)**Identico***Art. 4***(Dichiarazione d'urgenza)**Identico*